



Comune di Latina
Provincia di Latina

Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 75 del 05.09.2014 e modificato con
deliberazione commissariale (poteri di c.c.) n. 46 del 14.06.2016

Indice

Articolo 1 – Oggetto del regolamento	_____
Articolo 2 – Soggetto attivo	_____
Articolo 3 – Presupposto impositivo	_____
Articolo 4 – Definizione di abitazione principale, sue pertinenze ed immobili assimilati	_____
Articolo 5 – Soggetti passivi	_____
Articolo 6 – Base imponibile e riduzioni	_____
Articolo 7 – Determinazione delle aliquote	_____
Articolo 8 – Individuazione dei servizi indivisibili	_____
Articolo 9 – Esenzioni	_____
Articolo 10 – Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sue pertinenze ed immobili assimilati	_____
Articolo 11 – Periodicità e versamenti	_____
Articolo 12 – Dichiarazioni	_____
Articolo 13 – Accertamenti	_____
Art. 13 bis - Dilazione del pagamento	_____
Articolo 14 – Sanzioni ed interessi	_____
Articolo 15 – Riscossione coattiva	_____
Articolo 16 – Rimborsi	_____
Articolo 17 – Importi minimi	_____
Articolo 18 – Funzionario responsabile	_____
Articolo 19 – Contenzioso tributario	_____
Articolo 20 – Disposizioni finali	_____

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) relativamente alla componente del tributo sui servizi indivisibili (TASI) introdotta dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Articolo 2

Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 3

Presupposto impositivo

1. Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Articolo 4

Definizione di abitazione principale, sue pertinenze ed immobili assimilati

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. Sono assimilati all'abitazione principale:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 22 aprile 2008, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

3. È assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Ai fini del periodo precedente, si considerano anziani le persone fisiche di età superiore ai 65 anni titolari di pensione minima INPS e disabili quelle indicate nell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. È, altresì, assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata.

5. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Articolo 5

Soggetti passivi

1. Soggetto passivo del tributo è il possessore ovvero il detentore di immobili di cui all'articolo 3 del presente regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria

deve intendersi il periodo intercorrente tra la data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di riconsegna.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa il tributo nella misura del 10%. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Articolo 6

Base imponibile e riduzioni

1. La base imponibile del tributo è rappresentata dal valore degli immobili di cui all'articolo 3, determinato secondo i criteri previsti per l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. La base imponibile è ridotta del 50%:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Per la definizione delle condizioni di inagibilità o inabitabilità per il riconoscimento della predetta riduzione si applicano le disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria.

Articolo 7

Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota di base del tributo è pari all'1 per mille.

2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, può modificare, in aumento ovvero in diminuzione, fino all'azzeramento, le aliquote nei casi e nei limiti previsti a legislazione vigente. La deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione. In caso di mancato esercizio del suddetto potere, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l'annualità d'imposta precedente a quella di riferimento.

3. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 è possibile modificare le aliquote entro il 30 settembre, anche dopo l'avvenuta approvazione del bilancio di previsione.

4. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico e gli effetti della deliberazione stessa retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico.

Articolo 8

Individuazione dei servizi indivisibili

1. L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura il tributo è diretto è contenuta nell'allegato "A".

Articolo 9

Esenzioni

1. Sono esenti dal tributo gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Sono, altresì, esenti:

- I. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- II. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

- III. *i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;*
 - IV. *i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;*
 - V. *i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;*
 - VI. *gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera, a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni;*
 - VII. *i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio ed i bivacchi.*
3. *Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le condizioni ivi prescritte.*

Articolo 10

Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sue pertinenze ed immobili assimilati

1. *Il Consiglio Comunale, con deliberazione da adottarsi, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, può riconoscere una detrazione da applicare all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, relative pertinenze ed immobili assimilati, per legge e per regolamento, all'abitazione principale.*

2. *Tale detrazione si applica fino a concorrenza del tributo dovuto ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.*

Articolo 11

Periodicità e versamenti

1. Il versamento del tributo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24 secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché con apposito bollettino di conto corrente postale.

2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti tributari, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio degli stessi, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta nei termini previsti dal comma precedente.

3. L'ammontare del tributo annuo deve essere versato per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento del tributo annuale complessivamente dovuto può, comunque, essere effettuato in una unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno.

4. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

5. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione.

6. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono obbligati in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore e ogni detentore effettua il versamento del tributo in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato e dell'area fabbricabile.

7. Il versamento del tributo viene effettuato conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

8. Il versamento dell'importo dovuto in autoliquidazione ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

Articolo 12

Dichiarazioni

1. I soggetti passivi devono presentare apposita dichiarazione, su modello messo a disposizione dal comune, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

4. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente.

5. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta municipale propria o della previgente imposta comunale sugli immobili, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti al tributo sui servizi indivisibili che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione I.C.I. o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI, entro il termine di cui al precedente comma 1.

6. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione TASI in tutti i casi in cui sia previsto dalle norme legislative e regolamentari, applicabili in materia di IMU.

Articolo 13

Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di

accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti; disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

Art. 13 bis

Dilazione del pagamento.

1. Per le somme richieste con avvisi di accertamento, il Funzionario Responsabile o il Dirigente, su richiesta del contribuente che autocertifica la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute.

2. La suddivisione degli importi da versare è effettuata mediante un piano rateale, con rata mensile costante, predisposto dall'Ufficio e firmato per accettazione dal

contribuente che si impegna a versare le somme dovute entro l'ultimo giorno di ciascun mese.

3. La rateazione non è consentita per importi inferiori ad Euro 200,00.

4. È previsto un numero massimo di 18 rate mensili e l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a Euro 100,00.

5. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

6. L'importo delle singole rate è arrotondato all'euro, per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se la frazione è superiore a detto importo.

7. Se il pagamento di cui si chiede la rateazione è superiore ad Euro 50.000,00 il riconoscimento è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

8. La richiesta di rateazione deve essere presentata a pena di decadenza entro 90 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. Nel caso in cui si chieda la rateazione di più provvedimenti, i novanta giorni decorrono dalla data dell'ultima notifica.

9. In caso di mancato pagamento alle scadenze stabilite nel piano di rateazione di due rate consecutive, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione, maggiorate di spese di riscossione.

Articolo 14

Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento dell'imposta non tempestivamente versata. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3 dell'art. 14 del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00.

5. Le sanzioni indicate nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 15

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 14 e 15, se non versate entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, sono riscosse, salvo che non sia stato emesso un provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.
2. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto impositivo è divenuto definitivo.

Articolo 16

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 17

Importi minimi

1. Il versamento in autoliquidazione non è dovuto qualora il tributo annuo da versare sia inferiore ad euro 12,00.

2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento per importi unitari inferiori ad euro 30,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.

3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

4. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 12,00.

Articolo 18

Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso da esercitarsi in via residuale e alternativa nelle sole controversie relative al tributo, per le quali, in ragione delle loro particolarità, il Sindaco ritenga che l'ente debba stare in giudizio mediante il funzionario responsabile, cui conferirà, all'uopo, formale incarico; resta fermo che in via principale la competenza alla difesa tecnica dell'Ente anche innanzi al giudice tributario in primo e in secondo grado, è radicata nelle figure professionali di "Avvocato" assegnate all'Avvocatura comunale, così come configurata dalla norme organizzative dell'ente risultanti da ultimo dalle disposizioni della deliberazione giuntale n. 366 del 17 luglio 2012 e relativi allegati.

Articolo 19

Contenzioso tributario

1. Per il contenzioso in materia di tributo sui servizi indivisibili si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 20

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.